

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 luglio 2022, n. 560

Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del "Programma Operativo Regionale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2022"

Oggetto: Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2022”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità, di concerto con l’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e con l’Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 74 del 25.02.2022, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al Dott. Ugo Della Marta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1044 del 30/12/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Massimo Annicchiarico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1048 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” al Dott. Vito Consoli;

VISTA la Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la Direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 810 (MON 00810-6);

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 "Attuazione della Direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

VISTO il Decreto 19 gennaio 2005 "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato";

VISTO il Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati";

VISTO il Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio";

VISTO il Decreto 8 novembre 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26303 del 14/04/2020 che ha istituito il Tavolo di coordinamento di cui all'Allegato I del decreto 8 novembre 2017 recante "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" presso la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico;

VISTO il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2022 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, pubblicato sul sito del MATTM- BCH giusta nota n. 140379 del 15/12/2021 (prot. reg. n. 1041230 del 15/12/2021);

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 118 del 16/03/2022 che aggiorna il Registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2006, n. 15, concernente "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati" e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 2, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 che recita: "*L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 luglio 2020, n. 417, concernente "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022" Rep. atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020. Approvazione della struttura del "Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022" (PRIC 2020-2022) e costituzione del nucleo permanente di coordinamento;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G07563 del 26/06/2020 concernente "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti – triennio 2020-2022";

VISTO l'Atto di organizzazione n. G06520 del 03/06/2020 con il quale è stato costituito il "Tavolo permanente Sanità-Agricoltura-Ambiente per la definizione di indirizzi regionali atti a riqualificare le produzioni primarie locali, incentivando l'applicazione di buone pratiche di produzione e la sorveglianza dei rischi emergenti";

VISTA la nota prot. 5511/2022 del 10/05/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 462021, con la quale ARSIAL, in ottemperanza all'art. 10, comma 2, della L.R. n. 15/2006 ha trasmesso la proposta di Programma operativo regionale di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per l'annualità 2022 alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Servizio Fitosanitario Regionale e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

VISTA la nota prot. n. 486239 del 18/05/2022, indirizzata ai membri del Tavolo di coordinamento regionale "Sanità – Agricoltura – Ambiente" di cui all'Atto di organizzazione n. G06520 del 03/06/202, con la quale è stata inviata la proposta di Programma operativo regionale di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per l'annualità 2022, richiedendo un riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota;

VISTA la nota prot. n. 535159 del 30/05/2022 di riscontro positivo sulla proposta di Programma operativo regionale di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per l'annualità 2022 inviata dal Dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione nonché coordinatore del Tavolo permanente Sanità-Agricoltura-Ambiente di cui all'AO n. G06520 del 03/06/2020;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto 8 novembre 2017 “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, è necessario approvare un Programma operativo regionale di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per l’annualità 2022, tenendo conto del Programma Operativo Nazionale per l’anno 2022 di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;

VISTA la proposta di “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per il 2022”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha dato l’assenso per le vie brevi sulla proposta del “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per il 2022”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che non sono pervenute proposte di modifica al “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per il 2022”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, da parte delle Direzioni regionali competenti;

CONSIDERATO che nel Registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, istituito ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 224 del 8/7/2003, sono iscritti n. 8 ispettori del Lazio di cui n. 2 dipendenti presso la D.R. Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, n. 2 dipendenti presso la D.R. Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e n. 4 dipendenti presso l’ARSIAL;

CONSIDERATO che poiché ai sensi del Decreto 8 novembre 2017 “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, art. 3, dalla sua attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che non sono stati previsti stanziamenti ministeriali per l’attuazione delle attività di vigilanza, il presente Programma, pertanto, sarà svolto in questa prima annualità con fondi a carico del bilancio dell’ARSIAL;

RITENUTO necessario approvare, ai sensi del decreto 8 novembre 2017, il “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2022”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare, ai sensi del decreto 8 novembre 2017, il “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2022”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

**Assessorato Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo; Pari Opportunità**

**Assessorato Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti
Verdi)**

Assessorato Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ DI
VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA
NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI**

Anno 2022

Sommario

Premessa	2
Obiettivi	3
Soggetti coinvolti	3
Finanziamento	5
Attività previste	6
I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale	6
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione	7
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.....	11
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.	11
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato	13
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati	13

Premessa

Il presente Programma Operativo Regionale generale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2022 è stato redatto in attuazione delle seguenti normative:

- direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412;
- regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
- regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
- regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal D.Lgs. 227/2016, recante "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", e in particolare l'art. 32 concernente l'attività di vigilanza;
- decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 gennaio 2005, recante "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato»;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 200 del 2 settembre 2020 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale istituito presso il Ministero Transizione Ecologica (MITE) degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati, aggiornato con D.M. n. 118 del 16/03/2022;

- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2022 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, comunicato con nota MITE n. 140379 del 15/12/2021 e pubblicato sul sito <https://www.mite.gov.it/pagina/ogm-e-biosicurezza> e sul sito <http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/2-non-categorizzato/431-piano-generale-vigilanza-ogm>.
- legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021.

In particolare, il presente POR è stato predisposto sulla base del Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 224/2003 (scaricabile al seguente link: <https://www.mite.gov.it/>).

Obiettivi

Il presente POR si propone, in linea con quanto previsto dal Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2022, i seguenti obiettivi generali:

- programmare e coordinare l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) di competenza regionale;
- garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali.

Obiettivi specifici sono definiti, sulla base di quanto indicato dal PON 2022, per ciascuna delle singole attività in cui si articola il presente POR.

Soggetti coinvolti

Il decreto legislativo n. 224/2003 prevede, all'articolo 32, che l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto sia esercitata dall'autorità nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, e che sia svolta su incarico delle citate amministrazioni.

La legge regionale n. 15/2006, prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo": "1. *Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita dalla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche, svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge.* 2. *L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.*"

Per quanto sopra riportato, la redazione del presente PON è stata curata dall'ARSIAL, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regioni Lazio e Toscana ed in coordinamento con la Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.

Il presente POR è stato, inoltre, condiviso con la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria per quanto attiene il coordinamento con il Piano Regionale Integrato dei Controlli ai

sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 15/2006 sopra richiamata, e con la Direzione Regionale Ambiente per quanto di competenza.

Le attività di ispezione e campionamento previste dal presente POR saranno coordinate sulla base del seguente schema, che riepiloga in sintesi le attività programmate e i soggetti responsabili dell'attuazione:

Attività	Programmata/Non prevista	Ente attuatore
I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	Non prevista per assenza di sperimentazioni sul territorio regionale.	Direzione Regionale competente monitora le notifiche di autorizzazione e programma eventuali ispezioni.
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	- OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE Programmata su fiori recisi (6 linee di garofano).	ARSIAL individua i siti e incarica gli ispettori
	- OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 Programmata su siti di stoccaggio di mangimi OGM autorizzati.	ARSIAL individua i siti e incarica gli ispettori
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.	Non prevista dal PON 2022	
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.	Programmata	ARSIAL individua i siti e incarica gli ispettori
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	Di competenza del MITE	
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.	Prevista solo sulla base di allerta da parte del MITE	Direzione Regionale competente in caso di allerta programma eventuali ispezioni.

Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori biotecnologici, nominati con decreto MATTM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i. (scaricabile al seguente link: <http://bch.minambiente.it/images/pdf/Decreto%20n123%20del%201-4-2021.pdf>), in servizio: n. 2 presso la Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, n. 2 presso la Direzione Regionale Ambiente e n. 4 presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON 2022 e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2006 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT).

Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM scaricabile al seguente link: <https://www.izslt.it/crogm/network-italiano-dei-laboratori-ogm-nilo/>) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. A tale fine, per l'espletamento delle analisi di prima istanza ARSIAL potrà concludere un accordo di collaborazione per l'attuazione del presente programma, nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM" approvato con Deliberazione CdA n. 19/RE del 03/03/2022 (Rep. ARSIAL n. 16 del 22/03/2022).

Finanziamento

In merito alla individuazione delle risorse da dedicare alle attività del presente POR, il Decreto 8 novembre 2017 del MATTM, all'Art. 3 - Clausola d'invarianza della spesa, comma 1, prevede che *"dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*. Inoltre, nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 non risultano risorse per l'attuazione della L.R. 15/2006. Sono a carico del bilancio ARSIAL le sole spese relative al materiale per i campionamenti e l'esecuzione delle analisi di prima istanza, revisione e altre analisi ritenute necessarie, con esclusione dei trattamenti di missione del personale incaricato di altre strutture coinvolte.

Attività previste

I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.

Tale attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II, art. 30, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

L'attività ha lo scopo di verificare la conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM alle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione e per appurare il rispetto delle condizioni di sperimentazione individuate dalla valutazione del rischio ambientale (misure di gestione del rischio, piano di monitoraggio, modalità di trattamento dei rifiuti, gestione delle situazioni di emergenza).

Nel caso di sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate le ispezioni devono verificare anche la conformità dell'emissione alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Per quanto riguarda la modulistica di riferimento:

- ✓ **Sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate**
Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello A) dell'allegato II al DM 8/11/2017.
- ✓ **Sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificati**
Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello B) dell'allegato II al DM 8/11/2017.

Nel caso si renda necessario prelevare campioni di materiale, deve essere compilato anche il verbale di campionamento Modello F) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

In ogni caso, allo stato attuale il PON non prevede lo svolgimento di specifici campionamenti per l'esecuzione di questa attività.

Le sanzioni da applicare in caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 7, a seconda della fattispecie della non conformità. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il MITE, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 224/2003.

Al fine di individuare le sperimentazioni in atto, il MITE, autorità nazionale competente, ha istituito un pubblico registro informatico (scaricabile al seguente link: <http://bch.minambiente.it/index.php/it/bch-italiana/informazione-pubblica/15-pagina-web/435-registro-pubblico-relativo-alla-localizzazione-di-emissioni-di-ogm-nell-ambiente-2>) dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi nell'ambiente per scopi sperimentali ai sensi della medesima normativa.

Il presente POR non prevede attività di vigilanza su sperimentazioni autorizzate ai sensi del Titolo II, in quanto non ne risultano nel registro pubblico per quanto riguarda il territorio della regione Lazio.

Il presente POR sarà, tuttavia, oggetto di modifica a seguito della comunicazione di nuovi provvedimenti di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale o di nuove informazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d, o comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e in base alle risultanze del piano di monitoraggio previsto dall'articolo 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

Tale attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE (autorità competente MITE) e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 (autorità coordinamento Ministero della Salute e autorità sanitarie regionali per i controlli), ma non autorizzati alla coltivazione.

La Regione, oltre a redigere il piano operativo delle ispezioni per questa tipologia di OGM, individua i luoghi presso i quali effettuare i controlli tra quelli in cui gli OGM vengono utilizzati o detenuti per essere messi a disposizione di terzi.

✓ OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio attuati dal titolare dell'autorizzazione, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus L.*) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi come di seguito riepilogato nella tabella sotto, scaricabile al seguente link: http://bch.minambiente.it/images/Tabelle_per_PON/Tabella%20-%20OGM%20autorizzati%20ai%20sensi%20della%20direttiva%202001-18-CE%202021.pdf; mentre tutte le informazioni sulle relative richieste di autorizzazione sono accessibili sul sito https://webgate.ec.europa.eu/fip/GMO_Registers/ e nella decisione di autorizzazione sono riportate le informazioni necessarie per l'ispezione, ossia l'identificatore unico dell'OGM, le condizioni per l'immissione sul mercato, il tipo di monitoraggio che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto.

Nome Commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE®Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE®Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE®Moonlite™123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017-C/NL/04/02_001)

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE, ossia le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore, il PON prevede un piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione, che comprende solo una sorveglianza generale, come di seguito descritto:

1. verifica del rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio attuati dal titolare dell'autorizzazione;
2. la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

L'ispettore deve quindi controllare presso il sito di ispezione, con il/i provvedimento/i di autorizzazione alla mano, il rispetto di quanto in esso/i previsto. Nello specifico, in riferimento all'immissione sul mercato delle 6 linee di garofano geneticamente modificate:

- l'identificatore unico deve essere specificato, e corrispondente a quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione;
- il prodotto è immesso sul mercato solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione;
- se del caso, deve essere verificata l'applicazione di eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione (al momento non sono previste restrizioni per nessuna delle 6 linee di garofano GM);
- sull'etichetta o nel documento di accompagnamento del prodotto devono figurare la dicitura "Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato" o "Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato" e la dicitura "Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione".

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017, trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Solo in caso di rilevazione di partite di fiori sprovviste della necessaria documentazione e fenotipicamente assimilabili alle 6 linee sopra richiamate è possibile prevedere l'attività di campionamento, secondo quanto previsto dal DM 8/11/2017 e compatibilmente con metodiche d'analisi convalidate; nel caso, l'ispettore deve compilare il verbale di campionamento, secondo il Modello F) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Per quanto riguarda le eventuali analisi di laboratorio da effettuarsi su materiale sospetto non correttamente etichettato, l'indisponibilità di materiali di riferimento e la difficile reperibilità di campioni di controllo di origine certa non consentono di effettuare la necessaria validazione della metodica analitica ipotizzata su campioni reali. Le analisi saranno possibili non appena sarà completato il percorso di verifica delle metodiche individuate su materiale idoneo (come da "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON 2022).

Per il campionamento è necessario utilizzare il protocollo di campionamento di piante in vaso e di fiori recisi in strutture florovivaistiche (scaricabile dal link: <http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/15-pagina-web/497-protocollo-campionamento-ogm>) messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM.

Premesso che, alla chiusura del presente documento, non è disponibile un elenco dei siti di emissione dove effettuare i controlli, che nel caso specifico sono rappresentati dalle strutture del settore florovivaistico interessate dal commercio di fiori recisi, si può fare riferimento a:

- elenco delle attività con codice ATECO coerente con l'attività di commercializzazione fiori recisi ed affini;
- registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, degli operatori che producono e/o commercializzano piante e materiali di moltiplicazione delle piante, nonché importatori ed esportatori (commercio da e con paesi terzi) di piante ed altri materiali vegetali regolamentati.

Considerando che il PON non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2022 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso i siti dove i garofani sono utilizzati o detenuti per la vendita all'ingrosso (comprese le "Borse dei fiori" o "Mercati generali").

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6, a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MITE.

✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

L'attività di vigilanza ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM immessi in commercio a scopo alimentare e/o mangimistico, verificando l'eventuale insorgenza di piante avventizie da semente vitale. I controlli, che saranno effettuati in attuazione del presente POR, su tali OGM non si sovrappongono ai controlli effettuati dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA) in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e del regolamento (UE) n. 625/2017.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono 14 eventi di cotone, 39 eventi di mais e le relative combinazioni, 6 eventi di colza e le relative combinazioni, 25 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero; la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e/o mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 è riportata al seguente link http://bch.minambiente.it/images/Tabelle_per_PON/Tabella%20%20-%20OGM%20o%20prodotti%20derivati%20da%20OGM%20autorizzati%20ai%20sensi%20del%20regolamento%20CE%20n.%201829-2003%202021.pdf, mentre tutte le informazioni relative alle richieste di autorizzazione sono accessibili nel registro OGM della Commissione europea: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm. Nella decisione di autorizzazione sono riportate le informazioni necessarie per l'ispezione, ossia l'identificatore unico dell'OGM, uso previsto (che esclude la coltivazione), condizioni per l'etichettatura, tipo di monitoraggio che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto.

Gli OGM autorizzati oggi all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 prevedono un piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione a carico del notificante, che comprende una sorveglianza generale, come di seguito descritto:

1. attuazione delle misure di sorveglianza generale dichiarate nei piani di monitoraggio attuati dal titolare dell'autorizzazione, per ridurre al minimo la dispersione accidentale di materiale vegetale vitale;
2. applicazione delle misure di pulizia in caso di dispersione e di eradicazione in caso di crescita di piante avventizie.

L'ispettore deve controllare presso il sito di ispezione, con il/i provvedimento/i di autorizzazione alla mano:

- le condizioni di pulizia del sito (presenza di semi sfusi e/o piante avventizie), la pulizia dell'attrezzatura e la modalità di gestione dei rifiuti, per verificare la corretta attuazione della sorveglianza generale;
- se del caso, l'applicazione di restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione;
- etichettatura, imballaggio e identificatore unico, solo per verificare la correttezza delle informazioni e compilare il verbale di ispezione (eventuali non conformità vanno riportate al MITE, che provvederà a informare il Ministero della Salute).

L'ispezione riguarda il sito di stoccaggio in toto, cioè la struttura di stoccaggio (il silo) e le aree circostanti (uffici, parcheggi, e in generale tutto ciò che rientra nel perimetro dell'azienda).

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017, trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare un campionamento, ossia se nel corso dell'ispezione presso la struttura dovessero essere individuati semi dispersi sul terreno o piante avventizie delle tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'ispettore deve compilare anche il verbale di campionamento, secondo il Modello F) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Le modalità di campionamento presso i siti di stoccaggio sono le seguenti:

- protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA (scaricabile al seguente link: <http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/15-pagina-web/497-protocollo-campionamento-ogm>);
- protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) (scaricabile al seguente link:

<http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/15-pagina-web/497-protocollo-campionamento-ogm>).

Al fine di individuare i siti dove effettuare i controlli tra quelli in cui gli OGM indicati, vengono utilizzati o detenuti, si può fare riferimento a:

- elenco degli operatori del settore mangimistico (OSM) disponibile al link: https://www.vetinfo.it/j6_sinsa/public/osm/report_start.do.

Il materiale vegetale importato consiste in genere di materie prime e/o intermedi di lavorazione e/o prodotti finiti. La materia prima e gli intermedi di lavorazione hanno una probabilità più alta di contenere materiale ancora vitale e in grado di propagarsi; quindi, potrebbero determinare un rischio più alto rispetto al prodotto finito. Pertanto, si focalizza l'attività di vigilanza sui siti di stoccaggio che movimentano materie prime o intermedi di lavorazione, a cominciare dai siti che appartengono alla grande distribuzione.

Considerando che il PON non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2022 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso un sito che utilizza o detiene prodotti OGM, dando preferenza agli OSM che dichiarano specifica attività in tal senso.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.

Il PON per l'anno 2022 attuativo del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati non prevede specifiche attività ispettive per le Regioni (attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale) poiché in Italia non sono presenti coltivazioni dell'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione, ossia il mais MON810 (decisione della Commissione 98/294/CE).

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri, tra cui l'Italia, hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli sarà compresa tra lo 0,1% e lo 0,3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2020-2021 (rif. tab. 3 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito dettagliato:

REGIONE	2020	2021	2020-2021	% della media delle superfici totali 2020-2021 da ispezionare nel 2022(ha)	
	superficie totale ha (dato ISTAT)	superficie totale ha (dato ISTAT)	media delle superfici totali ha	0,1%	0,3%
LAZIO	13.160	13.480	13.320	13,32	39,96
Viterbo	1.770	1.770	1.770	1,77	5,31
Rieti	2.750	3.100	2.925	2,925	8,775
Roma	120	110	115	0,115	0,345
Latina	3.820	3.800	3.810	3,81	11,43
Frosinone	4.700	4.700	4.700	4,7	14,1

rif. tab. 3 del Piano Operativo Nazionale

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais, tenuto conto che la superficie coltivata a mais biologico è pari a ha 778,72 (tab. 4, dati SINAB, in cui è riportata la media della superficie regionale coltivata a mais biologico per gli anni 2019 e 2020, per il 2021 i dati non sono ancora disponibili).

REGIONE	Superficie totale ha mais biologico 2019 (fonte SINAB)	Superficie totale ha mais biologico 2020 (fonte SINAB)	Media 2019-2020 ha
LAZIO	717,50	839,94	778,72
% mais bio su totale:	778,72/13.320*100 =		5,8%

tab. 4 dati SINAB

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, con campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal protocollo di campionamento delle piante di mais (scaricabile al seguente link: <http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/15-pagina-web/497-protocollo-campionamento-ogm>) per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS):

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E) dell'allegato II al DM 8/11/2017, mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Al fine di garantire una distribuzione omogenea sul territorio regionale e sulla base dei criteri sopra indicati, l'attività di vigilanza 2022 consisterà nel sorteggio di almeno n. 5 operatori uno per provincia, tra i quali saranno selezionati almeno 3 operatori presso i quali effettuare i controlli, considerando in tale modo la possibilità di garantire sostituzioni e la distribuzione tra le province.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.

Sulla base di quanto stabilito dal piano generale dell'attività di vigilanza, per quanto riguarda la linea di attività V, l'attuazione del piano operativo annuale è affidata al MITE.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

Sulla base di quanto stabilito dal piano generale dell'attività di vigilanza, per quanto riguarda la linea di attività VI, l'attuazione del piano operativo annuale è affidata al MITE nel caso di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come meglio precisato nel PON: *“Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il MITE dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del MITE e sulla BCH italiana. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE”*

L'attività di vigilanza sarà programmata a seguito di eventuale comunicazione di allerta da parte del MITE.